



COMUNE DI SANT'ELENA

PROVINCIA DI PADOVA

www.comune.santelena.pd.it

Via 28 Aprile, 1 - 35040 Sant'Elena (Pd)

Partita Iva 01873810285

Codice Fiscale 82002850285

PEC: santelena.pd@cert.ip-veneto.net

Tel. 0429/98695

Fax 0429/690704

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE

N° 13 del 26.01.2022

INCARICO AI SENSI ART. 1, COMMA 557, LEGGE 311/2004 ISTRUTTORE DIRETTIVO DEL
COMUNE DI ANGUILLARA VENETA CAT. D1 PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 07.06.2021 che approva il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive delibere di variazione di bilancio;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 30.12.2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n. 311/2004 per il periodo 01.01.2022 - 31.12.2022 dell'attività lavorativa del dipendente del Comune di Anguillara Veneta - Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile per un totale di n. 12:00 ore settimanali al di fuori del normale orario di lavoro settimanale prestato presso l'ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) che consente ai Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gestenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, entro il limite di 12 ore settimanali successive alle 36 cui sono obbligati dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per non violare il limite settimanale delle 48 ore, in deroga al vincolo di esclusività del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici di cui all'art.53, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I n. 2141/2005 del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che introduce nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 5,3 comma 1 del D. Lgs n. 165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti del DPR 10.01.1957 n. 3;
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2005, del 21.10.2005, con la quale, a seguito del citato parere del Consiglio di Stato, veniva data la facoltà agli Enti locali sotto i 5000 abitanti di stipulare contratti di lavoro con dipendenti di altre amministrazioni locali, nel rispetto del limite massimo di 48 ore di lavoro settimanali, previsto dalla legge ed in deroga al divieto di doppia subordinazione ad ente pubblico, stabilito dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere UPPA-Ufficio personale pubbliche amministrazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi in materia di pubblico impiego, ha ribadito che la norma speciale di che trattasi non si pone in conflitto con la ratio della disciplina dei rapporti di lavoro flessibile di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001. In quanto non concorre alla formazione di ulteriore precariato nelle pubbliche amministrazioni, riferendosi specificatamente a lavoratori già dipendenti e quindi a soggetti già incardinati nell'amministrazione che rilascia l'autorizzazione;
- inoltre, la Delibera n. 955/2012 della Corte dei Conti- Sezione Regionale di controllo per il Veneto con la quale il Collegio richiama l'orientamento interpretativo che porta ad escludere dall'ambito applicativo dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 le spese sostenute per le forme di collaborazione di cui all'art. 1, comma 557 della L. 311/2004. L'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, infatti, pone un limite di spesa con riferimento a specifiche forme contrattuali. Si tratta di un vincolo che non riguarda, pertanto, tutte le forme di impiego di personale che possono intercorrere tra le pubbliche amministrazioni, ma solo le tipologie di rapporti di lavoro espressamente considerate dalla norma, tra le quali non rientra l'ipotesi in esame. Difatti la formula organizzativa introdotta dal citato art. 1 comma 557 "non

altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza (delibera 17/2008 cit.). L'ipotesi in argomento non integra una forma flessibile di assunzione o di impiego, poiché il lavoratore rimane legato al rapporto di impiego con l'ente originario, anche se rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di un altro ente pubblico, ma comunque nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale”;

Considerato che le citate pronunce giurisprudenziali rappresentano l'orientamento prevalente;

Atteso che, al fine di poter far fronte alle conseguenziali esigenze di servizio ed al fine di garantire la funzionalità dell'Ente nell'espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Area Amministrativa, si rende necessario provvedere alla proroga del servizio ricorrendo all'istituto dell'extra time di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311;

Richiamato:

- la nota prot. n. 6495 del 30.12.2021 con cui si richiedeva al Comune di Anguillara Veneta l'autorizzazione per conferimento di incarico extra-time di ore 12:00 settimanali del dipendente Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Anguillara Veneta a decorrere possibilmente dal 01.01.2022 o comunque dalla data di autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza e sino al 30.06.2022;
- il nulla-osta del Comune di Anguillara Veneta per il periodo 01.01.2022 – 30.06.2022 per conferimento di incarico extra-time al dipendente interessato, con nota trasmessa al prot. dell'Ente n. 6503 del 30.12.2021;
- il consenso del dipendente interessato, che si è reso disponibile allo svolgimento delle funzioni di Istruttore Direttivo presso l'Area Amministrativa Contabile, mediante lo svolgimento di attività lavorativa per un totale di 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro settimanale prestato presso il Comune di Anguillara Veneta.

Ritenuto, pertanto, di procedere:

1. all'incarico a tempo determinato decorrente **dal 01.01.2022 fino al 30.06.2022** con orario parziale per un massimo di 12 (dodici) ore settimanali al dipendente R. D. Cat. D1 Comune di Anguillara Veneta (PD) – di cui all'autorizzazione assunta al protocollo dell'Ente n. 6503 del 30.12.2021;
2. all'assunzione dell'impegno di spesa relativo;

Visto:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

di richiamare i contenuti indicati in narrativa, che si intendono integralmente approvati;

- di incaricare ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30.12.2004, n. 311 (Legge Finanziaria 2005) a tempo determinato per il **periodo dal 01.01.2022 al 30.06.2022** con orario parziale per 12 (dodici) ore settimanali al dipendente Cat. D1 del Comune di Anguillara Veneta (PD) di cui al prot. dell'Ente n. 6503 del 30.12.2021;

di corrispondere al dipendente la retribuzione oraria calcolata secondo il CCNL vigente” *art. 10 CCNL 9.5.2006... la retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 156...*”, prendendo a base la retribuzione corrisposta dall'Ente di appartenenza per la categoria e posizione economica individuale per le ore effettivamente prestate presso l'ente:

- **CALCOLO**
- **Base D1** tabellare mensile CCNL 21.05.2018
- € 1.844,62 : 156 = € **11,82 costo orario** x n. 12 max ore settimanali x n. 26 settimane = € 3.687,84

di stabilire che vengano corrisposti, per l'espletamento di tale incarico, i compensi indicati, come previsto dalla normativa vigente;

di assumere impegno di spesa relativa quantificata in **massimo 12 (dodici)** ore settimanali per il periodo dal **01.01.2022 al 30.06.2022** per un importo pari a complessivi € **4.879,02** ai capitoli di spesa del personale comprensivo di oneri a carico del Ente come segue:

DESCRIZIONE	importo	Capitolo-codice
Retribuzione lorda	€ 3.687,84	Anno 2022 Cap. 55 cod. 1.03-1.01.01.01.000
Oneri carico ente	€ 877,71	Anno 2022 Cap. 60 cod. 1.03-1.01.02.01.000
IRAP	€ 313,47	Anno 2022 cap. 75 cod. 1.03-1.02.01.01.001

Totale	€ 4.879,02	
---------------	-------------------	--

di dare atto che la liquidazione delle somme spettanti verrà effettuata mensilmente con successivo atto;

di precisare che le somme erogate a titolo di compenso dovranno essere comunicate, a cura di questo Comune, all'Ufficio Personale dell'Ente di appartenenza del dipendente, per consentire gli adempimenti previsti dall'art. 24 della Legge n. 412/1991 e ss.mm.ii. ai fini dell'Anagrafe delle prestazioni, con le modalità introdotte dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7 e 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Luigino QUARANTIN

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – CONTABILE

ESPRESSIONE PARERI AI SENSI DELL'ART. 153 COMMA 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267 S.M.I.

Si attesta la copertura finanziaria (art. 153 comma 5 D.Lgs. 267/00 e s.m.i.) e la registrazione

Della prenotazione dell'impegno di spesa

Dell'impegno di spesa

Li:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE
Luigino QUARANTIN

N. _____

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Certifico che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Sant'Elena,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
